



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 dicembre 2008 (19.12)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0196(COD)**

---

**14540/08  
ADD 1**

**ENER 341  
CODEC 1371**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

Oggetto : Posizione comune definita dal Consiglio il ... in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE  
- Progetto di motivazione del Consiglio

---

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 19 settembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/55/CE, basata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato e facente parte di un pacchetto comprendente altre quattro proposte concernenti il mercato interno dell'energia.
2. Il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno reso i loro pareri sul pacchetto complessivo, rispettivamente, il 10<sup>1</sup> e 22 aprile 2008<sup>2</sup>.
3. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere<sup>3</sup> in prima lettura il 9 luglio 2008, approvando 122 emendamenti. La Commissione non ha presentato una proposta modificata.
4. Il ..., il Consiglio ha adottato la sua posizione comune a norma dell'articolo 251 del trattato, sotto forma di una direttiva di rifusione.

### II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

5. La proposta fa parte del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia, unitamente al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, alla direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al regolamento relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e al regolamento che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia. Essa mira a completare il mercato interno del gas naturale, introducendo in particolare:
  - disposizioni concernenti l'effettiva separazione delle attività di trasporto dalle attività di generazione e fornitura, tra cui una procedura per la certificazione dei gestori dei sistemi di trasporto della Comunità nonché di paesi terzi;

---

<sup>1</sup> GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

<sup>2</sup> GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

<sup>3</sup> GU C...

- disposizioni volte a migliorare l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia e ad armonizzare le loro competenze a livello comunitario;
- disposizioni volte a migliorare la solidarietà e la cooperazione regionali;
- disposizioni che migliorano la trasparenza e il funzionamento del mercato dell'energia.

### **III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE**

#### **6. Osservazioni generali**

6.1. Per motivi di maggiore efficacia, trasparenza e coerenza con la direttiva 2003/55/CE nonché leggibilità, il Consiglio ha ritenuto opportuno rifondere le disposizioni della direttiva. Inoltre il Consiglio ha, in linea generale, rispettato pienamente la proposta di modifica della Commissione, nel senso che non è intervenuto su altre disposizioni diverse da quelle facenti parte della proposta della Commissione, a meno che non fosse necessario apportare modifiche a seguito delle modifiche introdotte dal Consiglio nella proposta o modificare i riferimenti in conseguenza della rinumerazione degli articoli, ecc. Nella misura del possibile il Consiglio ha seguito l'impostazione della Commissione per quanto concerne un identico trattamento dei settori dell'energia elettrica e del gas.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche apportate dal Consiglio alla sua proposta.

6.2. Per quanto riguarda i *122 emendamenti adottati dal Parlamento europeo*, il Consiglio ha seguito la Commissione

- accogliendo i 20 emendamenti seguenti:  
integralmente (a volte con riformulazione): 50, 98 e 103;  
parzialmente/in linea di principio/nello spirito: 11, 12, 63, 64, 68, 78/125/135/138, 91 - 96, 98, 101, 104, e 107;

nonché

- respingendo i 44 emendamenti seguenti: 1, 4, 10, 14, 15, 18, 19, 22, 30, 37 - 39, 41, 43, 47, 54, 57 - 59, 62, 65 - 67, 70 - 72, 82, 83, 89, 90, 97, 105, 106, 108 - 110, 113, 114, 116/137, 123, 126, 128, [129], 131 e 133, per motivi di merito e/o di forma.

6.3. Il Consiglio si è discostato dalla posizione della Commissione

- accogliendo un emendamento: 79

nonché

- respingendo i 59 emendamenti seguenti: 2, 3, 5 - 9, 13, 16, 17, 20, 21, 23 - 29, 31 - 36, 40, 45, 46, 48, 49, 51 - 53, 55, 56, 60, 61, 69, 73 - 77, 80, 81, 84 - 88, [93/129+94-96] (parzialmente), 99, 100, 102, 111, 112, 118, 120, 132, 136.

7. **Osservazioni specifiche**

7.1. Per quanto riguarda gli *emendamenti del PE* per cui il Consiglio si è discostato dalla *posizione della Commissione*:

- a) il Consiglio ha accolto l'emendamento 79 in quanto, come il PE, è del parere che non sia opportuno prendere decisioni attraverso la procedura del comitato sulle attività e l'indipendenza degli operatori dei sistemi di distribuzione (OSD);
- b) il Consiglio ha respinto i 59 emendamenti sopra elencati (punto 6.3.) per i seguenti motivi:
  - i) gli emendamenti riguardano disposizioni che non rientrano nella proposta della Commissione; questi emendamenti sono stati respinti per principio (ved. sopra, punto 6.1); emendamenti 6, 13, 21, 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 46, 48, 49, 51, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 111 (prima parte), 118, 120, 132;
  - ii) gli emendamenti non hanno valore aggiunto, principalmente perché le questioni sono (in parte) sufficientemente coperte da altre parti del testo: l'emendamento 2 indebolirebbe l'enfasi data al considerando 6; l'emendamento 7 è ripetitivo; l'emendamento 87 è parzialmente contemplato dal considerando 15; l'emendamento 20 è già (in parte) contemplato dai considerando 29 e 31; l'emendamento 26 non è necessario; emendamento 60: la questione è sufficientemente coperta dall'articolo 9; emendamento 61: la questione è disciplinata dall'articolo 51 sulla relazione; l'emendamento 81 renderebbe l'articolo 35, paragrafo 1 meno chiaramente definito; l'emendamento 85 genera confusione per l'articolo 35, paragrafo 3; emendamento 87: il livello di dettaglio non è necessario; l'emendamento 88 indebolirebbe troppo il testo dell'articolo 35, paragrafo 8, quinto comma; l'emendamento 136 è (in parte) sufficientemente coperto dall'articolo 40, paragrafo 15;
  - iii) gli emendamenti introducono un testo che non è appropriato o necessario in questa direttiva o non è conforme all'ambito di applicazione della direttiva: 5, 9, 16, 17, 36, 53, 56, 80, 81, 85, 86, 96 (in parte) inappropriato nell'articolo 40, 99, 100, 111 (seconda parte), 112;
  - iv) gli emendamenti inseriscono un considerando che non ha un articolo corrispondente: emendamenti 24 e 29;

- v) il Consiglio ritiene che l'elenco dei compiti e delle competenze delle autorità di regolamentazione di cui all'articolo 40 della posizione comune sia sufficiente; i seguenti emendamenti vanno (in parte) al di là dei compiti che il Consiglio attribuisce alle autorità di regolamentazione: emendamenti 93 - 95;
- vi) gli emendamenti introducono un testo che non corrisponde al ruolo che il Consiglio conferisce all'Agenzia: 28, 55 (seconda parte), 84;
- vii) il Consiglio è del parere che la posizione comune rispecchi in maniera sufficiente l'obiettivo della solidarietà/cooperazione regionali: gli emendamenti 3, 27, 52 e 55 (prima parte) non sono pertanto necessari.

7.2 Per quanto riguarda la *proposta della Commissione*, il Consiglio ha introdotto alcune altre modifiche (di merito e/o di forma); di cui le principali sono illustrate di seguito.

a) *Effettiva separazione delle attività di gestione delle reti dalle attività di generazione e fornitura*

In aggiunta alle due opzioni proposte dalla Commissione (separazione della proprietà e gestore di sistema indipendente(GSI)), il Consiglio, d'accordo con la Commissione, ha ritenuto opportuno inserire una terza opzione, il gestore di trasporto indipendente (GTI), per il caso in cui il gestore del sistema di trasporto faccia parte di un'impresa verticalmente integrata al momento dell'entrata in vigore della direttiva (nuovo capo IV con gli articoli da 17 a 23, corrispondenti ai considerando 13, 15 e 16). Le tre opzioni sono su un piede di parità e saranno disponibili sia per il settore dell'energia elettrica che per quello del gas.

Le disposizioni sul GTI garantiranno l'effettiva indipendenza del gestore (articoli 17 e 18), della sua gestione (articolo 19) e dell'organo di sorveglianza (articolo 20) ed eviteranno conflitti di interesse. L'istituzione di un programma di adempimenti e di un responsabile della conformità (articolo 21) contribuisce altresì a questo obiettivo. Inoltre, saranno garantiti l'incentivazione non distorsiva degli investimenti e lo sviluppo di un'infrastruttura di interconnessione (articolo 22) nonché un accesso alla rete equo e non discriminatorio (articolo 23).

Ulteriori poteri e competenze delle autorità di regolamentazione sono stati aggiunti all'articolo 40, paragrafo 5 per garantire la conformità alle disposizioni del capo IV. Inoltre è stato aggiunto un paragrafo all'articolo 7 concernente la cooperazione regionale che coinvolge i GTI. Infine, l'articolo 51 sulla relazione prevede ai paragrafi 3, 4 e 5 che la Commissione esaminerà, nel quadro di una valutazione generale, l'attuazione dell'opzione GTI in relazione a taluni criteri due anni dopo la data di recepimento della direttiva.

Le disposizioni della posizione comune concernenti il GTI sono volte a conciliare le preoccupazioni sull'ambito di applicazione, il calendario e l'applicabilità dell'opzione GTI con la salvaguardia dell'interesse finanziario delle imprese verticalmente integrate e il mantenimento della praticabilità di tale opzione. Questo è uno dei motivi per cui il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire disposizioni su un fiduciario.

Per tener conto dei casi in cui sono state adottate misure per un sistema di trasporto che appartiene a un'impresa verticalmente integrata che garantiscono un'indipendenza più effettiva del gestore del sistema di trasporto (GST) rispetto alle disposizioni del capo IV, è stata inserita una disposizione aggiuntiva nell'articolo 9, paragrafo 9.

*b) Parità di condizioni*

Collegata alla futura presenza di tre differenti modelli di separazione sul mercato comunitario è l'introduzione della cosiddetta clausola sulla parità di condizioni di cui all'articolo 46 e del corrispondente considerando 17. Essa fornisce in particolare una serie di criteri per misure che gli Stati membri possono adottare per garantire parità di condizioni.

*c) Certificazione dei GST della Comunità o di paesi terzi*

La posizione comune contiene due articoli sulla certificazione dei GST: uno generale (articolo 10) e uno sulla certificazione in relazione ai paesi terzi (articolo 11) che ha sostituito l'articolo 7bis della proposta della Commissione. L'articolo 11 garantisce, da una parte, che i GST di paesi terzi siano tenuti a rispettare le stesse norme di separazione dei GST comunitari e introduce, dall'altra, il criterio della sicurezza dell'approvvigionamento energetico degli Stati membri e della Comunità di cui si dovrà tener conto al momento di accordare la certificazione.

Inoltre, il Consiglio ha ritenuto opportuno trasferire la parte della procedura di certificazione che illustra il ruolo della Commissione in questa procedura al nuovo articolo 3 del regolamento sul gas. Inoltre la principale decisione sulla certificazione spetterà alle autorità nazionali di regolamentazione, mentre la Commissione dovrà dare il suo parere sulla certificazione. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere nella massima considerazione tale parere.

*d) Autorità di regolamentazione*

Il Consiglio ha inserito due paragrafi aggiuntivi nell'articolo 38 che sanciscono la compatibilità del principio di un unico regolatore a livello nazionale abbinato alla rappresentanza unica (ad esempio presso l'Agenzia) con l'attuale esistenza in taluni Stati membri di regolatori a livello regionale ovvero per parti del territorio piccole e isolate (articolo 38, paragrafi 2 e 3).

Pur garantendo l'indipendenza delle autorità di regolamentazione, il testo della posizione comune precisa inoltre che questo non significa che i regolatori siano liberi dal controllo giudiziario o dalla vigilanza parlamentare (considerando 26) o possano ignorare obiettivi più vasti, per esempio in relazione alla sostenibilità ambientale o agli obblighi di servizio pubblico (articolo 38, paragrafo 4).

La posizione comune prevede inoltre che nello svolgimento dei loro compiti le autorità di regolamentazione abbiano la possibilità di agire, se del caso, in stretta cooperazione con altre autorità, quali quelle preposte alla concorrenza, pur mantenendo la propria autonomia e senza che detti compiti si sovrappongano a quelli (per es. di controllo) svolti di consueto da altre autorità (articolo 40, paragrafo 2).

*e) Regolamentazione delle questioni transfrontaliere*

I paragrafi che illustrano il ruolo dell'Agenzia (articolo 41, paragrafi 3 e (in parte) 4) sono stati, per motivi giuridici, trasferiti al regolamento sull'Agenzia (nuovo articolo 8). L'Agenzia sarà coinvolta nelle questioni transfrontaliere quale ultima risorsa, su richiesta delle autorità nazionali di regolamentazione o se dette autorità non avranno raggiunto un accordo entro un determinato termine.

*f) Deroghe per le nuove infrastrutture*

In relazione alla concessione di deroghe per le nuove infrastrutture transfrontaliere (articolo 35), il Consiglio ha ritenuto opportuno coinvolgere l'Agenzia solo nei casi in cui le autorità nazionali di regolamentazione interessate non raggiungano un accordo o presentino una richiesta congiunta all'Agenzia (paragrafo 4). Inoltre gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prevedere, qualora lo desiderino, che la decisione *formale* sulla deroga sia presa da un altro pertinente organo dello Stato membro, sulla base del parere dell'autorità di regolamentazione (paragrafo 6).

g)  *Mercati al dettaglio*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno riformulare l'articolo sui mercati al dettaglio, sopprimendo tra l'altro il riferimento transfrontaliero per trasferirlo dal regolamento sul gas (articolo 8bis della proposta della Commissione) alla direttiva (nuovo articolo 44).

h)  *Deroghe*

Alla luce della rifusione, il Consiglio ha ritenuto opportuno adeguare l'articolo 48, in particolare per quanto riguarda una deroga alle disposizioni sulla separazione per gli Stati membri con mercati emergenti o isolati.

i)  *Altri punti*

- Il Consiglio ha ritenuto opportuno non escludere la *partecipazione di minoranza* del produttore/fornitore nei GST con separazione della proprietà a condizione che ciò non comporti alcun controllo o alcuna influenza dell'uno nei confronti dell'altro e non sfoci in un conflitto di interessi (articolo 9, paragrafo 2).
- La posizione comune contempla, in relazione alla *proprietà pubblica*, la possibilità di realizzare la separazione proprietaria con due organi pubblici distinti mediante una disposizione che riconosca che due organi pubblici distinti possono essere considerati due persone ai fini dell'attuazione della separazione proprietaria (articolo 9, paragrafo 6).
- Sono state apportate alcune modifiche redazionali tecniche per precisare la disposizione sui *gestori di un sistema combinato* (articolo 28). Questa disposizione consente la gestione di un sistema combinato da parte, alternativamente, di un gestore con separazione della proprietà di un gestore di sistema indipendente o di un gestore di trasporto indipendente.
- Il considerando 29 introduce e illustra la nozione di *programmi di cessione del gas* come una delle possibili misure per promuovere la concorrenza effettiva.
- Infine, in linea con il metodo della rifusione, il Consiglio ha inserito un nuovo articolo per *abrogare* l'atto legislativo vigente (articolo 52).